

letta la requisitoria depositata dal P.G. in data 4.5.2018 che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 11.1.2013 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [REDACTED] avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato al fallimento [REDACTED] aveva escluso dallo stato passivo alcuni crediti documentati da cartelle di pagamento rilevandone la prescrizione, in assenza di atti interruttivi, e la mancata prova del perfezionamento della relativa notifica.

Osservava il Tribunale che la condotta di non contestazione della Serit, che aveva omesso dar seguito all'invito di esibizione documentale rivolte dalla curatela e di comparire all'udienza di verifica dei crediti, doveva considerarsi indice di acquiescenza al progetto di stato passivo formulato dal curatore, potendo il giudizio di opposizione avere ad oggetto esclusivamente le osservazioni tempestivamente proposte dall'interessato e non accolte dal curatore o, nel contraddittorio delle parti, dal giudice delegato.

Avverso tale decreto [REDACTED], propone ricorso per cassazione, fondato su un unico mezzo. La curatela è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria.

In data 4.5.2018 il P.G. ha depositato memoria concludendo per l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 97, 98 e 99 l.fall., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, avendo il Tribunale ingiustamente limitato la possibilità di proporre opposizione al

passivo solo ai creditori che avevano provveduto a presentare osservazioni al progetto di stato passivo.

Il motivo è manifestamente fondato essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione", perché "non può trovare applicazione il disposto dell'art. 329 cod.proc.civ. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso"; ed inoltre "l'art. 95, comma 2, l.fall., introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007, prevede che i creditori "possano" esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo; deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione" (cfr. in tal senso Cass. 10/08/2017 n. 19937; Cass. 10/04/2012, n. 5659; Cass. 6.09.2013, n. 20583).

Tali considerazioni impongono dunque l'accoglimento del ricorso, sicchè il decreto impugnato va cassato con conseguente rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, in diversa composizione, provvederà a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, in diversa composizione, provvederà a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 maggio 2018.